



DELIBERA N. 27 del 20 Giugno 2019

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

CONSIDERATO il Ricorso del Sig. ██████████ avverso il provvedimento prot. n. ██████████ del Cpl di ██████████ di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, all’appuntamento fissato dallo stesso Cpl per il giorno 17/12/2018, ricorso pervenuto all’ANPAL, tramite raccomandata A/R, il 14/01/2019;

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 20 Giugno 2019, del ricorso in parola.

Dall’esame della documentazione prodotta, che, in data 04/12/2018, il Sig. ██████████ stipula presso Cpl di ██████████ il Patto di Servizio Personalizzato. In tale occasione viene fissato un primo appuntamento per attività di orientamento per il giorno 17/12/2018. Il ricorrente non si presenta all’incontro concordato. Il Cpl di ██████████ invia al Sig. ██████████ in data 20/12/2018,

a mezzo raccomandata A/R, il provvedimento prot. n. [redacted] di decurtazione un quarto di una mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, all'appuntamento fissato dallo stesso Cpl per il giorno 17/12/2018, con contestuale convocazione per un secondo appuntamento in data 21/01/2019. La raccomandata viene ritirata dal ricorrente il 24/12/2018. Il Sig. [redacted] si presenta regolarmente a questo secondo appuntamento. Il ricorrente, senza ulteriori specificazioni, allega al ricorso una prescrizione medica datata 18/12/2018. A seguito della richiesta da parte di ANPAL di documentazione integrativa, il Cpl di [redacted] trasmette: Patto di Servizio stipulato dal Sig. [redacted] e il Cpl [redacted] in data 04/12/2018, informativa sanzioni e giustificato motivo; provvedimento prot. n. [redacted] avvenuta notifica raccomandata A/R; comunicazione INPS del 20/12/2018 di sospensione del pagamento NASpI; comunicazione prot. n. [redacted] inerente l'esito positivo del 2° appuntamento fissato per il 21/01/2019; comunicazione INPS del [redacted] di ripristino del pagamento NASpI.


Non risulta agli atti che il Sig. [redacted] abbia inviato/presentato al Cpl di [redacted] alcun tipo di documentazione atta a giustificare la sua assenza al primo appuntamento fissato dal Cpl. Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati. Nel caso di specie, il ricorrente non ha prodotto alcun tipo di documentazione, atta a motivare la sua assenza all'appuntamento fissato dal Cpl, nei termini previsti. Le ipotesi di giustificato motivo, infatti, vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabilite per l'appuntamento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla data prevista, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità dall'art. 21, come previsto dalla nota MLPS 39-3374 del 2016.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al Cpl che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 20 Giugno 2019

Il Presidente
Salvatore Pirrone


Il Segretario
Rita De Rinaldis
